ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 49

Ricusazione del giudice disciplinare

Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo e' chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia lo autore;

e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso. Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione. Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione. I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione e' inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	III — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-49-ricusazione-del-giudice-disciplinare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it